

Corte di Cassazione III sez. civile – 3 luglio 2008, n. 18234 – Pres. Rel. Fantacchiotti – ric. C.D. e C. G.

**Circolazione stradale – Tamponamento a catena di veicoli fermi – Risarcimento danni – Responsabilità – Conducente ultimo veicolo.**

**Circolazione stradale – Tamponamento a catena di veicoli in movimento – Risarcimento danni – Responsabilità – Art. 2054, comma 2 – Conducenti dei veicoli tamponante e tamponato – Presunzione *iuris tantum*.**

*In caso di tamponamento a catena di veicoli fermi incolonnati, il conducente dell'ultimo veicolo risponde dei danni subiti dai veicoli che lo precedono.*

*In caso di tamponamento a catena di veicoli in movimento si presume, ex art. 2054, comma 2, cod. civ., che i conducenti di ciascuna coppia di veicoli intermedi (tamponante e tamponato) abbiano concorso in egual misura alla causazione dell'evento salvo dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e sempre che uno solo dei conducenti, o il veicolo da questi condotto, abbia riportato danni.*

*Non si può, invece, presumere la responsabilità, esclusiva o concorrente, del conducente dell'ultimo veicolo per i danni subiti dalla vettura che precedeva il penultimo veicolo e che da questo è stata tamponata.*